



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 22/04/2021

FATTO

Il ricorrente, titolare di tre buoni fruttiferi postali ordinari, due di L. 5 milioni e uno di L. 2 milioni, emessi il 30/10/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso i titoli il 26/01/17, percependo somme inferiori rispetto a quelle spettantegli. Rileva che il timbro apposto sui titoli non dispone alcunché con riguardo agli ultimi 10 anni, sicché si è ingenerato nel titolare il legittimo affidamento circa l'applicabilità dei rendimenti stampati sul retro dei BFP (richiama la normativa, nonché precedenti giurisprudenziali e ABF).

Ritiene di aver diritto alla corresponsione di complessivi € 49.956,29 (€ 20.816,27 per ciascun titolo da L. 5 milioni ed € 8.323,75 per il buono di L. 2 milioni), quale differenza tra quanto liquidato e quanto effettivamente dovuto in applicazione delle condizioni riportate sui titoli.

Il ricorrente chiede di:

"1) ACCERTARE E DICHIARARE che al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi e, nello specifico, dal 21° al 30° anno deve essere riconosciuto il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli [“L.1.290.751 per ogni successivo bimestre ...” con riferimento ai BFP Sub 1) e Sub 2); “L.516.200 per ogni successivo bimestre ...” con riferimento al BFP Sub 3)], e per l’effetto, in applicazione dei suddetti criteri;-

2) DISPORRE a favore del ricorrente la corresponsione della complessiva somma di € 49.956,29 S & O così suddivisa

1) BFP serie “Q/P” n. 000.007 € 20.816,27

2) BFP serie “Q/P” n. 000.007 € 20.816,27



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3) BFP serie "Q/P" n. 000.064 € 8.323,75

Calcolata come differenza tra quanto effettivamente dovuto in applicazione dei suddetti criteri e quanto già liquidato, ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo.

In ogni caso

3) DISPORRE a favore del ricorrente il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di € 250,00.

4) DISPORRE a carico dell'intermediario la refusione dei costi sostenuti dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di € 20,00."

Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP per cui è controversia sono stati emessi anteriormente al 1° gennaio 2009 e che la contestazione avanzata nel ricorso, riguardante il meccanismo di eterointegrazione dei tassi, attiene a vizi genetici del rapporto contrattuale, come riconosciuto dalla Cassazione a SS.UU con la sentenza n. 3963/2019.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, dopo aver riportato alcuni stralci del D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie Q, fa presente che per tale tipologia di buono il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Per l'emissione dei BFP della nuova serie "Q" sono pertanto stati usati, conformemente alla normativa, anche i moduli della precedente serie "P", apponendo sul fronte e sul retro un timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché la misura dei nuovi tassi di interesse, come indicati nella tabella allegata al D.M.

Precisa che il D.M. prevedeva l'apposizione di un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondere bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato e rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto.

Rappresenta che la correttezza del proprio operato è stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. n. DT 12768.

Ritiene che essendo l'istante "senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta, non può ritenersi che non fosse a conoscenza del relativo rendimento" o che quantomeno non potesse conoscerlo "usando la normale diligenza".

L'intermediario chiede di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza temporale e *ratione materiae*. Nel merito, ne chiede il rigetto.

In merito all'eccepita incompetenza temporale, il ricorrente precisa che la domanda non è fondata su un vizio genetico del rapporto, bensì sulla errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli.

Quanto all'eccezione di incompetenza per materia, richiama il costante orientamento dell'ABF che ritiene che la raccolta di risparmio tramite BFP sia assoggettata alle disposizioni del t.u.b.

Nel merito, insiste nelle proprie richieste.



DIRITTO

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari e quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei buoni in questione (1982), anteriore al 1° gennaio 2009.

Nessuna delle due eccezioni preliminari coglie nel segno.

Infatti, per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, il Collegio constata che le più recenti disposizioni normative hanno certamente attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF e confermato la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto.

Parimenti priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati. In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, la duplice eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio.

Oggetto del ricorso è l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 21° al 30° anno, di tre buoni fruttiferi della serie Q (emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciati su moduli cartacei della precedente serie "P".

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Dall'esame del fronte e del retro di uno dei titoli, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso.

L'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, i timbri apposti sui buoni nulla dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Si osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS